



---

## **PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI**

“Contratto base” di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore

## **CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI**

Sospensione della riduzione del capitale in caso di perdite

Validità dell’automatica estinzione di azioni o quote

Legittimità del “tetto massimo” al diritto all’utile

Indicazioni sugli strumenti di pagamento elettronici

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’**

Controlli di natura contabile del collegio sindacale

Rapporto tra crediti privilegiati e bancarotta preferenziale

Diminuzione delle garanzie e del valore di circolazione del credito

## *“Contratto base” di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore*

*Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 marzo 2020 n. 54 – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020*

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, recante la definizione del “contratto base” di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, al fine di assicurare maggiore trasparenza a tutela dei consumatori. Il decreto in oggetto definisce altresì le condizioni aggiuntive al contratto base, liberamente offerte dall'impresa, ovvero le clausole limitative e di ampliamento della copertura assicurativa R.C. auto che incidono sulla diminuzione o aumento del premio e le ulteriori clausole di riduzione o di aumento del premio. Il decreto entrerà in vigore a partire dal 2 luglio 2020.

[torna su](#)

## *Sospensione della riduzione del capitale in caso di perdite*

*Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano – Massima del 16 giugno 2020, n. 191*

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima in commento, ha chiarito che in forza dell'art. 6 del Decreto Liquidità (convertito con legge n. 40/2020), recante la sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, qualora risulti che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, non si applicano le disposizioni relative agli obblighi di riduzione del capitale (artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c.), né opera la causa di scioglimento della società (artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c.), a prescindere da quale sia la data di riferimento del bilancio di esercizio o della situazione patrimoniale infra-annuale, dai quali emergono le predette perdite. Ad avviso della Commissione, resta comunque fermo l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti (artt. 2446, comma 1, e 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c.) sia nei casi in cui per effetto di tali perdite il patrimonio netto è superiore al capitale minimo previsto dalla legge, sia nei casi in cui, per effetto di perdite superiori a un terzo del capitale sociale, il patrimonio netto sia inferiore al capitale minimo previsto dalla legge. Alla luce di quanto detto, possono essere iscritte nel registro delle imprese le deliberazioni di aumenti di capitale a pagamento, assunte nel predetto periodo derogatorio, che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite, anche qualora ad esito dell'aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale o inferiore al minimo legale.

[torna su](#)

## *Validità dell'automatica estinzione di azioni o quote*

*Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano – Massima del 16 giugno, n. 190*

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima in oggetto, ha chiarito che sono legittime le clausole statutarie di S.p.A. o S.r.l. che prevedono l'automatica estinzione di azioni o quote al decorso di un termine o al verificarsi di una condizione non meramente potestativa, anche senza il diritto di liquidazione a favore del titolare delle azioni o quote medesime. In particolare, la Commissione specifica che nel caso di azioni senza indicazione del valore nominale o di quote di S.r.l., se non viene previsto alcun diritto di liquidazione a favore del loro titolare, l'estinzione delle azioni o quote avviene automaticamente, senza limiti e senza modificazione dell'ammontare del capitale sociale. Nel caso di azioni con indicazione del valore nominale, l'estinzione delle azioni comporta o la riduzione del capitale sociale o l'incremento del valore nominale di tutte le altre azioni. Infine, se l'estinzione delle azioni o quote dà luogo a un diritto di liquidazione in denaro o in natura a favore dei rispettivi titolari, l'esecuzione della liquidazione è subordinata al rispetto delle norme che disciplinano le distribuzioni ai soci, in dipendenza della natura e della composizione delle voci del patrimonio netto della società.

[torna su](#)

## *Proroga del termine per le verifiche relative alle polizze abbinate ai finanziamenti*

*Banca d'Italia e IVASS – Comunicazione del 9 giugno 2020*

Banca d'Italia e IVASS, con la comunicazione in oggetto, hanno prorogato alla fine del corrente anno il termine per le verifiche, da parte delle funzioni aziendali di controllo degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi, aventi ad oggetto le politiche di offerta e le modalità di collocamento delle polizze abbinate ai finanziamenti e finalizzate ad accertare il livello di conformità delle condotte tenute alle disposizioni applicabili, l'idoneità dei processi e dei regolamenti interni nonché l'esposizione ai rischi derivanti dal contenzioso con la clientela e dall'azione di altre Autorità competenti. Il termine per tali verifiche, oggi differito al 31 dicembre 2020, era stato originariamente fissato al 30 settembre 2020.

[torna su](#)

## *Legittimità del "tetto massimo" al diritto all'utile*

*Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano – Massima del 16 giugno 2020, n. 189*

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima in commento, ha chiarito la legittimità delle clausole statutarie di S.p.A. e di S.r.l. che pongono un "tetto massimo" al diritto all'utile, quali ad esempio le clausole che dispongano: (i) limiti massimi espressi in misura assoluta, esercizio per esercizio; (ii) limiti massimi espressi in misura relativa, assumendo come parametro un dato variabile, quale ad esempio il capitale sociale o il patrimonio netto; (iii) limiti massimi espressi solo in relazione al tempo, prevedendo che gli utili di una categoria di azioni o di quote o di determinate quote spettino a decorrere da una determinata data. Inoltre, ad avviso della Commissione, qualora le predette clausole siano tali da configurare, a decorrere da un dato momento della vita della società, la sopravvivenza di categorie di azioni o di categorie di quote o di determinate quote del tutto prive del diritto all'utile per l'intera durata residua della società, la loro legittimità dipenderà dalla permanenza di ulteriori diritti patrimoniali, quali il diritto alla distribuzione di riserve e/o alla distribuzione del residuo attivo di liquidazione.

[torna su](#)

## Indicazioni sugli strumenti di pagamento elettronici

Banca d'Italia – I pagamenti nel commercio elettronico: una mappa per orientarsi, del 15 giugno 2020

La Banca d'Italia, tenendo conto dell'attuale quadro normativo in materia di servizi di pagamento delineato dal D.lgs. n. 218/2017 (il quale ha introdotto servizi innovativi e previsto il rafforzamento dei presidi di sicurezza) ha pubblicato un documento finalizzato a migliorare la conoscenza degli strumenti di pagamento elettronici utilizzabili per gli acquisti online e a favorirne un maggiore e più consapevole utilizzo. Il documento presenta una struttura con diversi livelli di approfondimento. Un primo livello, più descrittivo, è diretto a coloro che hanno esigenze informative di base e illustra, per ciascuna modalità di pagamento, le condizioni di funzionamento degli strumenti, le tutele, i diritti e gli obblighi delle parti, un secondo livello, più dettagliato, è pensato per soddisfare esigenze informative più articolate. In particolare, viene fornito il quadro d'insieme delle principali modalità di pagamento utilizzabili, vengono presentate le modalità di funzionamento del nuovo servizio AIS introdotto dalla PSD2 – con i relativi rischi, obblighi e tutele per il cliente – e viene pubblicato uno schema riassuntivo degli obblighi dei diversi attori coinvolti nel pagamento e delle tutele che sono garantite ai clienti.

[torna su](#)

## Controlli di natura contabile del collegio sindacale

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 23 giugno 2020, n. 19091

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che nelle società quotate, nonostante il ruolo del collegio sindacale differisca da quello espletato da tale organo negli enti non quotati (attesa la sottrazione al medesimo dei compiti di controllo contabile, attribuiti invece al revisore esterno), non può escludersi l'onere in capo ai sindaci di procedere ad una verifica in ordine alla rappresentazione nei bilanci dei fatti di cui siano venuti a conoscenza tramite l'espletamento delle attività di controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Infatti, a norma dell'art. 149 del TUF, rientra tra i doveri del collegio sindacale la vigilanza "sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione". Ad avviso della Suprema Corte, pertanto, il collegio sindacale, all'interno delle società quotate, non è titolare di una funzione di verifica *ex post* su singoli atti, quanto piuttosto di un controllo complessivo *ex ante* sulle procedure aziendali e sulla relativa adeguatezza. Di conseguenza, non possono escludersi dal novero delle competenze dell'organo in considerazione lo svolgimento di approfondimenti in caso di rilevazione di indici di sospetto emersi in sede di verifica dell'adeguatezza e del funzionamento dell'assetto contabile.

[torna su](#)

## *Rapporto tra crediti privilegiati e bancarotta preferenziale*

*Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 18 giugno 2020, n. 18528*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale, nei casi in cui il fallito provveda al pagamento di crediti privilegiati, è necessario il concorso di altri crediti con privilegio di grado prevalente o eguale rimasti insoddisfatti per effetto del pagamento. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, accettando l'eventualità di cagionare un danno agli altri creditori, secondo lo schema del dolo eventuale. In particolare, tale finalità non è ravvisabile nei casi in cui il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile.

[torna su](#)

## *Diminuzione delle garanzie e del valore di circolazione del credito*

*Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 15 giugno 2020, n. 11583*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che in caso di cessione del credito nominalmente assistito da una garanzia reale, qualora quest'ultima risulti nulla, prescritta, estinta o di grado inferiore rispetto a quello indicato dal cedente, il cessionario può agire nei confronti di quest'ultimo ancor prima di aver escusso il debitore ceduto, chiedendo il risarcimento del danno da inadempimento senza necessità di domandare la risoluzione della cessione. Infatti, ad avviso della Suprema Corte, anche la semplice diminuzione delle garanzie può cagionare un danno patrimoniale immediato, corrispondente alla diminuzione del valore di circolazione del credito. In particolare, la liquidazione del danno da diminuzione del valore di circolazione del credito ceduto deve essere parametrata, con giudizio necessariamente equitativo, alla maggiore prevedibile perdita in caso di insolvenza. Tuttavia, qualora il cessionario abbia già riscosso il credito in sede esecutiva e sia rimasto insoddisfatto, la valutazione del danno per il vizio che rende impossibile escutere la garanzia non può avvenire più secondo un criterio prospettico, ma corrisponde in concreto alla minor somma fra la parte del credito rimasta insoddisfatta e l'importo ulteriore che il creditore avrebbe potuto riscuotere in sede esecutiva se avesse potuto espropriare il bene oggetto dell'ipoteca mancante.

[torna su](#)

### *Fonti*

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Piera Silvestri**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 809132232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)